



PARERE MOTIVATO
n. 142 del 27 OTTOBRE 2015

OGGETTO: Comune di SAREGO (VI). SUAP relativo alla costruzione di un magazzino meccanizzato dei prodotti finiti a servizio dell'insediamento industriale della Ditta Santex S.p.A. in località Meledo. Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 27 ottobre 2015, come da nota di convocazione in data 23 ottobre 2015 ns. prot. gen. 428936/71.03.

ESAMINATA la documentazione, sotto elencata, trasmessa dal legale rappresentante della ditta proponente Santex s.p.a., con pec acquisita al protocollo regionale al n. 329338 del 11/08/2015, ha fatto pervenire la seguente documentazione relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per pratica Suap, relativa alla costruzione di un magazzino meccanizzato dei prodotti finiti a servizio dell'insediamento industriale della Ditta Santex s.p.a. in località Meledo. Comune di Sarego (VI):

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare.

CONSIDERATO che da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 335058 del 17/08/2015, un'integrazione di quanto addotto.

CONSIDERATO che a seguito delle integrazioni richieste dalla Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), il legale rappresentante della ditta proponente Santex s.p.a, ha fatto pervenire, con note acquisite ai prot. regionali n.338378 del 20/08/2015 e n. 335141 del 17/08/2015, la seguente documentazione integrativa:

- Verbale della conferenza istruttoria del 31/07/2015;
- Deliberazione della giunta comunale n. 63 del 11/08/2015.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 346164 del 27/08/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Comune di Sarego
- Arpav Dipartimento di Vicenza
- Provincia di Vicenza
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Bacchiglione"
- Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza
- Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- La Provincia di Vicenza – Settore Urbanistica - con pec prot. n. 58081 del 28/05/2015 acquisita al prot. regionale n. 347236 del 28/08/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

PREMESSA

Cronologia relativa all'attivazione della pratica di Sportello Unico: Il responsabile dello Sportello Unico Attività produttive ha trasmesso, con note acquisite al protocollo provinciale n. 42602 del 23.06.2015 e n. 48084/48088 del 15.07.2015, la documentazione relativa alla pratica in oggetto.

Con nota acquisita al protocollo provinciale n. 49399 del 21/07/2015 il responsabile dello Sportello Unico Attività produttive, ha convocato la conferenza di servizi istruttoria in applicazione della procedura di Sportello Unico in variante allo strumento urbanistico comunale, per il giorno 31.07.2015.

Oggetto della richiesta: Trattasi di progetto di Variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e art. 4 della LR 55/2012.

La ditta Santex S.p.A., risulta essere una ditta la cui attività consiste nella produzione di presidi medici (assorbenti per incontinenti adulti).

Il progetto in esame è relativo all'ampliamento delle zone di stoccaggio mediante la realizzazione di un magazzino meccanizzato di 7.284 mq. di superficie coperta. L'area d'intervento ricade parte in "Zona Produttiva di Completamento D1/I" e parte in "Zona E Agricola".

L'area di intervento è catastalmente distinta al foglio 29, mappale 103 - 117 - 167 - 193 del Comune di Sarego.

Elenco Elaborati		Integrazioni - Motivazioni
Relazione tecnica e aziendale	SI	Contenuta all'interno della relazione tecnica illustrativa
Tavole ed elaborati di analisi ritenuti necessari in relazione al tema affrontato con la variante	SI	
Copia dello strumento generale vigente	SI	
Estratto di eventuali strumenti urbanistici di livello superiore (PTRC, PTCP, PAL, Piani d'Area ...)	SI	
Relazione compatibilità idraulica	SI	
Foto simulazione dell'intervento	SI	
Documentazione fotografica	SI	
Compatibilità ambientale dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o dichiarazione di "non necessità della procedura ai sensi della DGR 3173 del 10.10.2006".	No	



Relazione previsionale di impatto acustico	Si	
Mitigazione ambientale	Si	Si veda tav 03 "planimetria con sistemazioni esterne e relazione tecnica parte "Relazione progetto del verde"
Motivi di contrasto con il PRG	Si	
Relazione di sostenibilità ambientale dell'intervento	No	
Legittimità del fabbricato esistente	No	Chiedere al responsabile del procedimento la dichiarazione

Descrizione del tipo di intervento:

Parametri urbanistici	PRG vigente	Variante al PRG
Tipo di attività	produzione di presidi medici assorbenti per incontinenti adulti	produzione di presidi medici assorbenti per incontinenti adulti
Tipo di ZTO	D1/1 - E	D1/1
Superficie coperta	19.525,00 mq	7.284 mq in ampliamento, di cui 5.803 mq in zona D e 1.481 mq in zona E
Superficie Territoriale (mq)	Dati non riportati	Dati non riportati
Contrasto con il PRG vigente	L'intervento ricade in parte in zona agricola e l'altezza del fabbricato di progetto supera il limite massimo consentito dalle norme del PRG per le ZTO D (m. 24,50 invece di m. 12)	

Motivazioni

Stante il carattere straordinario del ricorso alla procedura di Conferenza di Servizi per variante urbanistica ai sensi del DPR 160/2010 sono da considerarsi determinanti le motivazioni della richiesta, al riguardo la Circolare Regionale n. 1/2015 ribadisce il carattere straordinario della procedura di variante, che non ammette applicazioni estensive o analogiche, richiedendo altresì una adeguata motivazione atteso che la pianificazione urbanistica ha il suo fondamento nel perseguimento degli interessi generali della collettività.

La relazione prevede: Il dimensionamento del nuovo magazzino è rapportato agli attuali spazi di immagazzinamento che l'azienda ha ora distribuiti in tre manufatti per complessivi 20.000 pallets aventi una volumetria di circa 40.000 mc.: il magazzino meccanizzato in progetto ha una capacità volumetrica di 48.000 mc. al netto degli spazi di carico e smistamento del prodotto finito.

La maggiore capacità di immagazzinamento rientra nelle strategie di sviluppo aziendale che la ditta proponente ha più volte manifestato, volte alla realizzazione di nuove linee nella zona di espansione di proprietà esistente sull'angolo nord-est dell'attuale compendio produttivo e nella riconversione degli spazi ora occupati come magazzino nel fabbricato produttivo attuale. Pertanto il nuovo magazzino meccanizzato andrà a sostituire la ripartizione dell'immagazzinamento del prodotto finito in tre diverse collocazioni e diventerà elemento baricentrico anche al futuro sviluppo aziendale della produzione di presidi sanitari.



ASPETTI URBANISTICI

Elementi di contrasto con gli strumenti urbanistici comunali

L'intervento contrasta con lo strumento urbanistico comunale in quanto ricade in parte in zona agricola e l'altezza del fabbricato di progetto supera il limite massimo consentito dalle norme del PRG per le ZTO D (m. 24,50 invece di m.12).

Verifica compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale [P.T.C.P.] approvato con DGRV n. 708 del 02/05/2012.

Si premette che la rappresentazione grafica del P.T.C.P. consente unicamente la localizzazione di massima dei vari aspetti territoriali ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di piano. Dall'analisi congiunta delle tavole e delle norme tecniche di piano emerge, per il caso in esame:

Verifica compatibilità con PTCP	Elementi PTCP riferiti all'area di progetto	Considerazioni
Tav. 1 Carta dei vincoli.	Non si rilevano vincoli nell'area oggetto d'intervento	Non si rilevano elementi in contrasto con la pianificazione provinciale.
Tav. 2 Carta delle fragilità.	Si rileva la prossimità ad azienda a rischio incidente rilevante.	
Tav. 3 Carta del sistema ambientale.	Non si rileva la presenza di corridoi ecologici o altri elementi della rete ecologica all'interno dell'area di progetto. Ad una distanza di circa 2 Km, si trova l'ambito SIC IT322037 Colli Berici. L'intera area risulta individuata come ambito agropolitano.	
Tav. 4 Sistema Insediativo-Infrastrutturale.	Ambito individuato quale area produttiva non ampliabile. Il sito è localizzato lungo la SP 500 Lonigo.	
Tav. 5 Sistema del paesaggio.	Non vi sono elementi da rilevare relativi all'area oggetto d'intervento.	

Il Comune di Sarego non è ancora dotato di PAT.

Verifica con la Variante al PAL Dalla verifica effettuata con la documentazione allegata alla variante al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, si rileva che l'area oggetto dell'istanza di SUAP in variante allo strumento urbanistico, non ricade né in aree di pericolosità né in aree a rischio geologico.

Si evidenzia che con la procedura dello Sportello Unico non è assentibile un progetto relativo ad attività abusiva, per cui non è possibile sanare interventi relativi ad edifici ed opere che non siano stati mai legalmente riconosciuti sotto il profilo urbanistico, come esplicitato anche dalla circolare regionale 1/2015.

Si fa presente che, in applicazione dell'atto di indirizzo approvato con DGRV n. 832 del 15.03.2010, in sede di adozione di PAT il Comune per il calcolo della SAU dovrà tener conto delle trasformazioni avvenute con le procedure dello Sportello Unico.

ASPETTI AMBIENTALI

Si rileva che con deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 08.12.2009, è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA). L'art. 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano, dettando nuove disposizioni in materia di acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio.

- al comma 1, prevede che per le superfici scoperte di qualsiasi estensione facenti parte delle tipologia di insediamenti elencate in allegato F del medesimo piano e vi sia la presenza di: a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici; b) lavorazione; c) ogni altra attività o circostanza, deve essere valutata la possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia. In tali casi, se il recapito non avvenga in fognatura, l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima e seconda pioggia è di competenza della Provincia.



- al comma 3, prevede che i piazzali di estensione superiore o uguale a 2.000 mq a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi ed impianti di depurazione di acque reflue nonché i parcheggi e piazzali scoperti di zone residenziali, commerciali o analoghe, di estensione superiore o uguale a 5.000 mq sono soggetti ad autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia da parte della Provincia in quanto acque reflue industriali, a meno che il recapito non avvenga in fognatura.

- al comma 10, pone il divieto alla realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 mq fatta eccezione di quanto previsto dal medesimo comma per le superfici ivi indicate ossia superfici a potenziale dilavamento di sostanze pericolose - opere di pubblico interesse (strade, marciapiedi) - altre superfici per giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative.

Si fa presente che gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/2006, pertanto il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro deve presentare domanda di autorizzazione alla Provincia - Settore Ambiente. Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione.

Il Settore Ambiente ha espresso le seguenti considerazioni: Dalla documentazione agli atti risulta che lo stabilimento rientra nelle casistiche di cui all'articolo 39, comma 3) lettera d) "parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5000 m².

La ditta dovrà pertanto presentare, ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. 152/2006, domanda di autorizzazione allo scarico per le acque meteoriche di dilavamento (di prima pioggia) sulla base di quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (P.T.A.), al quale si rimanda.

Si evidenzia in particolare che la ditta dovrà individuare e prevedere reti separate di raccolta e scarico per le acque meteoriche oggetto di autorizzazione allo scarico ed acque meteoriche che possono essere recapitate senza essere oggetto di autorizzazione per cui necessita di autorizzazione allo scarico per le acque di prima pioggia.

La ditta dovrà considerare, in relazione alla tipologia delle aree esterne, il possibile rilascio di sostanze pericolose e/o pregiudizievoli per l'ambiente con le acque meteoriche di dilavamento, al fine di valutare una possibile impermeabilizzazione delle stesse o di parte di esse.

La ditta deve verificare il progetto con quanto previsto dagli artt. 15 e 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. (zona di rispetto di 200 metri dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali).

In caso di scarico in corpo idrico superficiale dovrà acquisire preventivamente il nulla osta idraulico allo scarico da parte della competente Autorità Idraulica (vedere anche D.G.R. n. 80/2011).

La ditta può valutare se presentare domanda di autorizzazione allo scarico per le acque meteoriche di dilavamento solamente per la parte interessata dall'ampliamento produttivo oppure per tutto lo stabilimento produttivo.

Qualora la domanda riguardi solo l'ampliamento, la ditta dovrà adeguare la parte restante dello stabilimento alle disposizioni previste dalle N.T.A. del P.T.A. entro i termini previsti dall'art. 39 comma 6.

Il Servizio VIA si è così espresso: "premesso che risulta attemperato quanto richiesto in sede di parere, richiamato integralmente il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel predetto parere e ricordato che la tipologia progettuale in esame non è in ogni caso prevista tra gli interventi per i quali necessita la V.I.A., si evidenzia quanto segue.

Nello sviluppo del progetto, da preliminare quale quello esaminato dalla Commissione VIA, non è stata colta l'occasione per ideare e progettare interventi di miglioramento architettonico o per sviluppare considerazioni paesaggistiche diverse.



La sistemazione a verde è condivisibile, si suggerisce tuttavia di valutare, in sostituzione del "prato stabile" (termine agro-produttivo poco consono ad una sistemazione paesaggistica), la creazione di una area a prato estensivo, anche con caratteristiche di "prato fiorito", nonché alternative all'utilizzo di alberi a "pronto effetto", in quanto molto costosi e con maggiori difficoltà di attecchimento.

Si raccomanda inoltre la corretta valutazione degli aspetti connessi alla realizzazione delle opere di mitigazione previste:

**nei contenuti economici, che vanno esplicitati correttamente nella convenzione fino a prendere la forma di fidejussione;*

**nelle modalità operative: esecuzione, manutenzione e collaudo".*

CONCLUSIONI

Si esprime il seguente parere:

1. Vista l'altezza dell'edificio oggetto d'intervento e la circolare regionale 1 del 20.01.2015, si propone la verifica della necessità della valutazione ambientale strategica da parte dell'Ufficio regionale competente.
2. In materia ambientale, si rinvia alle considerazioni espresse dal Settore Ambiente, sopra riportate.
3. In materia di VIA, si rinvia alle considerazioni espresse dal Servizio VIA, sopra riportate.

Si fa presente inoltre che:

- si demanda al Comune il rispetto dell'art. 4, comma 1-ter del DPR 380/2001, come modificato dall'art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012.

- sono fatti salvi i diritti dei terzi, si rimanda al Comune la verifica di conformità alle norme urbanistiche nonché la distanza dalle strade e fra fabbricati ed il rispetto dei confini.

- le aree che sono state assoggettate a procedura di variante urbanistica tramite SUAP, devono essere contrassegnate in cartografia mediante una specifica simbologia dalla quale si comprenda che le modificazioni territoriali sono conseguenti ad una procedura di SUAP.

- in applicazione dell'atto di indirizzo approvato con DGRV n. 832 del 15.03.2010, in sede di adozione di PAT il Comune, per il calcolo della SAU, dovrà tener conto delle trasformazioni avvenute con la procedura dello Sportello Unico.

- L'ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione, con pec prot. n. 1105/FC/mp acquisita al prot. regionale n. 361028 del 09/09/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 346164 del 27.08.2015, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 1068 del 28.08.2015, con la quale si richiede allo scrivente Ente un parere in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del SUAP in oggetto, per la costruzione di un magazzino meccanizzato dei prodotti finiti al servizio della ditta Santex S.p.A. in Comune di Sarego, si ritiene importante precisare che la pianificazione degli interventi deve essere valutata coerentemente con lo stato delle opere del Servizio Idrico Integrato e in sinergia con quanto previsto dagli obiettivi della Pianificazione del Consiglio di Bacino.

Qualora si dovessero intraprendere opposti indirizzi, le opere afferenti al Servizio Idrico Integrato necessarie per l'espletamento degli interventi urbanistici, dovranno essere previste a carico di soggetti terzi e approvate dalla scrivente.

Inoltre, si sottolinea l'importanza di adottare, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione e gestione delle opere, tutte le misure necessarie per preservare la falda acquifera da possibili fonti di inquinamento.



- L'Arpav - Dipartimento di Vicenza - con nota pec prot. n. 0091942 del 22/09/2015, acquisita al prot. regionale n. 377924 del 22/09/2015 ha fatto pervenire "parere positivo per gli aspetti di competenza di questa Agenzia",

VISTA l'istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale n. 135/2015 in data 07.10.2015, predisposta dall'ufficio VInCA della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV) - Settore Pianificazione Ambientale -.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 27 ottobre 2015, da cui risulta che esaminati gli atti, si ritiene che il SUAP, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, nonché alle prescrizioni e raccomandazioni VInCA.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il SUAP relativo alla costruzione di un magazzino meccanizzato dei prodotti finiti a servizio dell'insediamento industriale della Ditta Santex s.p.a., in località Meledo, in Comune di Sarego (VI), in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri, sopra riportati, della Provincia di Vicenza – Settore Urbanistica – e dell'ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione, nonché alle prescrizioni e raccomandazioni VInCA di seguito elencate:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bombina variegata*, *Rana latastei*, *Pelophylax synkl. esculentus*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*, *Emberiza hortulana*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate e di provvedere, a tal riguardo, a mantenere la funzionalità idraulico-ambientale del tratto del corso d'acqua presente nel sedime interessato dagli interventi, anche previa ricostituzione in posizioni prossimali del tratto sottostante ai manufatti previsti dalla presente istanza, e a privilegiare la riqualificazione ambientale mediante la realizzazione di macchie boscate anche in corrispondenza delle superfici residuali agricole da convertire a prato stabile;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando specie neofite quali *Acer negundo*, *Gleditsia triacanthos*, *Juglans nigra*, *Populus deltoides* e l'utilizzo di



miscugli commerciali contenenti specie alloctone);

3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Sarego, il rispetto della suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Raccomanda, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire integralmente dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente una dichiarazione di cui all'Allegato E della D.G.R. 2299/2014 (firmata con firma elettronica qualificata o certificata).

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris



Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis



Il presente parere si compone di n. 9 pagine.